

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DELLA

TUTELA LEGALE

di

INFORMEST

Avvertenze

Le informazioni contenute all'interno del presente documento sono di carattere riservato. Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30.06.2003 nr. 196 l'intero documento, e parte di esso non potranno, in alcun caso essere consegnati a terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore assicurativo o di brokeraggio senza il nostro preventivo accordo.

SEZIONE 1 – DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Art. 1 – Definizioni.

Nel testo che segue, ai sottoindicati termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministratore: qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dello Assicurato stesso;

Assicurato: il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero il Comune di Bussolengo. L'assicurato è anche qualsiasi soggetto di cui l'Ente Contraente deve rispondere a norma di legge e di contratto di lavoro;

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.

Conflitto di interessi: la situazione di contrasto, rilevato dall'Ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio

Contraente: il soggetto che stipula la polizza.

Dipendente : qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;
qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e

	quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio;
Durata della polizza:	il periodo che ha inizio con la data di decorrenza del contratto e termina con la data di scadenza del contratto;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Periodo di efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata in polizza e la data di scadenza della polizza;
Periodo di postuma:	il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma così come indicate in polizza;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia e/o la vertenza e/o il contenzioso e/o il giudizio, per la quale è prestata l'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici e/o le Agenzie presso le quali risulta assegnata la polizza.
Terzi:	soggetti non legati all'Ente da rapporto di impiego e/o di servizio.

Art. 2 – Identificazione degli assicurati

Gli assicurati sono i seguenti:

Ente Contraente	Nr.		01
Presidente	Nr.		01
Vice Presidente	Nr.		01
Consiglieri	Nr.		08
Dirigenti – Responsabili Funzioni Organizzative	Nr.		02
Ogni altro Dipendente	Nr.		25

L'Ente è esonerato dalla comunicazione delle generalità degli assicurati: per l'identificazione degli stessi faranno fede i registri del Contraente.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto.

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno **31/ 12/ 2011** e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno **31/12/2013**.

E' espressamente vietato il rinnovo tacito.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere a alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all' espletamento della nuova procedura di aggiudicazione.

La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d' ora a prorogare in tale caso l' assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorno decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

Il corrispettivo remunererà la Società per tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e servizi oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggi per il personale o collaboratori addetti all'esecuzione contrattuale.

La Società riceverà i pagamenti sul cc.dd. conto dedicato, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si obbliga a osservare la normativa precitata al comma 3 del presente articolo, impegnandosi altresì a comunicare immediatamente al Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia l'eventuale inadempimento dei subappaltatori o sub-contraenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4 art. 2) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive/**passive** risultanti dalla regolazione devono essere pagate/**rimborsate** nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

Tale recesso avrà comunque effetto dalla prima scadenza ricorrente, successiva alla comunicazione di preavviso.

Art.7 - Risoluzione del contratto

Il contratto s'intenderà risolto nei seguenti casi:

- a) qualora la Società si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 135 del codice dei contratti;
- b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- c) reiterate o gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio;
- d) quando l'impresa venga dichiarata fallita;
- e) sospensione, anche parziale, del servizio non preventivamente autorizzata dal Contraente;
- f) inosservanza di uno degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- g) esecuzione tardiva del servizio inosservando la tempistica ivi indicata.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione riscontri una delle violazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f), tali da compromettere la buona riuscita del servizio invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio prestato regolarmente e che dovrà essere accreditato alla Società.

Il Direttore dell'Esecuzione formula, su indicazione del RUP, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnandogli il termine di 15 giorni per la presentazione al RUP delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Contraente su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto, quantificando l'eventuale risarcimento del danno subito.

Qualora nell'ipotesi di cui alla lett. g) il Direttore dell'Esecuzione riscontri che la Società non rispetta la tempistica qui indicata per l'esecuzione del contratto assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, per compiere il servizio non svolto e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Scaduto il termine di cui al 5 comma il Direttore dell'Esecuzione verifica in contraddittorio con la Società o in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga il Contraente su proposta del RUP delibera la risoluzione.

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto

La Società non può cedere il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del codice dei contratti.

Art. 9- Garanzie

La Società dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale che copra il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, da presentare al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo dopo la data di emissione del certificato di verifica di conformità che attesta la regolare esecuzione del servizio.

Art. 10 - Controlli e verifiche

L'esecuzione del contratto avverrà sotto il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del Direttore dell'Esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al presente Capitolato.

Il Direttore dell'Esecuzione nell'accertare eventuali difformità nel corso dell'esecuzione del contratto li contesterà immediatamente alla stessa, qualora presente personalmente, oppure, ad un suo incaricato, e in sua mancanza procederà all'accertamento in presenza di due testimoni.

La Società è tenuta a segnalare al Direttore dell'Esecuzione tutte le circostanze e fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio.

Art. 11 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza potranno avvenire esclusivamente nei casi e modi previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, email o simili) indirizzata all' Agenzia o alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 - Oneri fiscali.

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Società.

Art. 15 – Privacy

La Società, viene nominata Responsabile Privacy Esterno da parte del Contraente, che è Titolare Privacy ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dalla Società, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo.

I dipendenti della Società, sono Incaricati Privacy.

Art. 16 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 17 - Interpretazione del contratto.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 18 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- c) sinistri senza seguito (con indicazione delle motivazioni);
- d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo che disciplina la gestione del sinistro, la relativa denuncia deve essere fatta alla Società nel termine di **trenta giorni** da quello in cui l'Ente Contraente e/o il singolo soggetto ne siano venuti a conoscenza.

La denuncia può essere presentata all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

In occasione della denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la dovuta urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

Art.20 - Coassicurazione e delega (ove prevista) – Estratto Unico.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Società Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Delegataria è anche incaricata alle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE delle SPESE LEGALI.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale.

L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprende le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro;
- b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purché autorizzato in precedenza dalla Società;
- c) l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'assicurato;
- e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società;
- f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) e per le spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa;
- g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale;
- h) l'anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all'estero;
- i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all'estero;
- j) la redazione di denunce, di querele, di istanze all'autorità giudiziaria;
- k) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- l) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga;

- m) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e iscritto nel foro del Distretto territorialmente competente per il sinistro, salvo quanto previsto ai successivi punti o) e p);
- n) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso altro distretto giudiziario diverso rispetto a quello di cui al punto n). Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta;
- o) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l'evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in quella civile;
- p) le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 2 - Prestazioni garantite.

Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l'attività istituzionale dell'Ente, con l'espletamento del servizio, con l'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell'esclusivo interesse dell'ente.

Garanzie sempre operanti

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata, purché nell'ambito dell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l'assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l'esclusione di quella stragiudiziale;
2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di proprietà privata o di proprietà dell'Ente. Sono inoltre in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d'inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione. La difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni

opera anche per le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi:
 - a. assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (detto comunemente patteggiamento);
 - b. derubricazione a reato colposo;
 - c. archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario, il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio. È inoltre previsto l'intervento della Società limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; nel caso in cui il Giudice adito rilevi una carenza di legittimazione passiva della Compagnia di responsabilità civile, la Società provvederà alla ripetizione delle spese sostenute.
5. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. La presente prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 2 Art. 3 – Esclusioni, punto a).
6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro. La presente prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 2 Art. 3 – Esclusioni, punto a).
7. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni e prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente (a parziale deroga dell'articolo 2 Art. 3 – Esclusioni, punti l) a).

8. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di esistenza ed operatività di polizza RC patrimoniale ed in eccedenza alle somme pagate dall'Assicuratore di tale copertura a titolo di spese legali di cui all'art. 1917 C.C.

Art. 3 – Esclusioni.

Le garanzie non sono valide:

- a) nelle materie fiscali e amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione;
- b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 – “guida sotto l'influenza dell'alcool”, n. 187 – “guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti” e n. 189, comma 1- “comportamento in caso d'incidente” del Codice della Strada;
- k) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all' articolo 2 “Prestazioni garantite” per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- l) Per controversie contrattuali, fatto salvo quanto espressamente previsto nella presente assicurazione.

Art. 4 - Anticipo Spese.

Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio

Art. 5 - Conflitto di interessi.

Se sussiste conflitto d'interessi tra l'Ente contraente e altri soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie:

- ✚ sono sospese fino alla definizione del procedimento se l'Ente invoca l'esistenza del conflitto d'interessi.
- ✚ opereranno esclusivamente a favore dell'Ente.

Art. 6 - Insorgenza del sinistro.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

in ambito civilistico: il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;

in ambito penale: il momento in cui si è verificato il fatto o l'evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;

in ambito della responsabilità amministrativa: il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, ovvero il momento in cui si è materialmente originata una lesione dell'integrità patrimoniale e finanziaria dell'Ente assicurato;

in ambito di sicurezza: limitatamente all'articolo 2 prestazioni garantite – garanzie sempre operanti - punto 6:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- ✚ vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto, fatto o evento;
- ✚ indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto cui essa spettava, l'importo rimanente andrà a integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti;

Art. 7 - Decorrenza e cessazione delle garanzie.

Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri denunciati durante la durata della polizza relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di validità della polizza o nei 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la decorrenza della copertura, purché la conoscenza del verificarsi del sinistro sia avvenuta durante la durata della polizza stessa.

Le garanzie di polizza sono operanti anche per i sinistri denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del contratto purché relativi a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia della polizza.

Le garanzie si estendono ai soggetti che abbiano cessato il rapporto con l'Ente da non oltre 12 mesi dalla data di decorrenza della presente polizza. Non sono operanti nei casi in cui la cessazione sia dovuta a decadenza, revoca, destituzione o conflitto di interessi con l'Ente stesso;

La garanzia s'intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia del contratto ed denunciati nel termine di 5 anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall'Ente assicurato.

Art. 8 - Gestione del sinistro.

L'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel più breve tempo da quando ha avuto notizia dell'azione intrapresa nei suoi confronti, comunque entro i termini di cui al precedente articolo 13 Sezione 2 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro".

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, se possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non riesca e se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia

necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo **art. 9**.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

Art. 9 - Scelta del legale e dei periti.

L'Assicurato, ha diritto di scegliere un legale esterno di sua fiducia iscritto presso il distretto ove a sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro. L'assicurato comunicherà alla Società il nominativo del legale scelta contestualmente alla denuncia del sinistro.

In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei periti.

Art. 10 - Recupero di somme.

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

Art. 11 - Limiti territoriali.

L'assicurazione si estende ai sinistri concernenti il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi verificatisi nei Paesi della UE e in Svizzera, e che devono essere trattati davanti alle Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

SEZIONE 4 – MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO.

Art.1 – Massimali

La copertura assicurativa viene prestata per ciascun assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (ivi compreso il periodo di postuma) fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

PER SINISTRO	Euro 50.000,00=
PER ANNO	ILLIMITATO

Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, il massimale per sinistro si intenderà raddoppiato.

Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

Categoria di Assicurati	Numero degli Assicurati	Premio lordo per ciascun Assicurato	Premio annuo lordo (anticipato)
Ente Contraente	01		
Presidente	01		
Vice Presidente	01		
Consiglieri	08		
Dirigenti R.esponsabili Organizzative Funzioni	02		
Ogni altro Dipendente	25		
TOTALE			

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, o qualsiasi altro dato variabile.

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio (attiva e passiva) da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base della variazione del numero degli Assicurati.

La regolazione premio (sia attiva che passiva) verrà calcolata applicando il premio procapite pro-rata temporis (1/360) in base alla data di inclusione/esclusione dalla copertura come risulterà dai registri tenuti dalla Contraente.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell' Art. 1341 del C.C. la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- **Pagamento del Premio;**
- **Obblighi dell' assicurato in caso di sinistro;**
- **Decorrenza e cessazione delle garanzie;**
- **Calcolo del Premio e Modalità di applicazione della regolazione.**

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ